Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 giugno 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 *maggio 1951, n.* **361.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa ad acquistare un terreno per la costruzione della sede del Palazzo degli affari in Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 23 con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa ha stabilito di procedere all'acquisto di un appezzamento di terreno per la costruzione della sede del Palazzo degli affari in Pisa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 2080 di proprietà del Monastero San Domenico di Pisa, alle condizioni previste nella deliberazione n. 23 del 25 gennaio 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 87. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 *maggio 1951, n.* **362.**

Approvazione del regolamento contenente norme per il funzionamento dei Centri meccanografici, istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38, e per il pagamento del debito vitalizio mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento — vistato dal Ministro per il tesoro — contenente norme per il funzionamento dei Centri meccanografici e per il pagamento del debito vitalizio mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

Regolamento per il funzionamento dei Centri meccanografici.

CAPO I

SEZIONE 1ª

Norme generali

Art. 1.

Alla compilazione dei titoli di spesa afferenti il debito vitalizio a carico dello Stato e delle Aziende o Amministrazioni autonome di Stato si provvede mediante il sistema meccanografico basato su schede perforate, ai sensi dell'art. 1 della legge in data 3 febbraio 1951, n. 38.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente, gli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — di cui alla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, provvedono altresì alla compilazione dei relativi elaborati.

Art. 3.

Gli Uffici provinciali del tesoro, all'inizio dei pagamenti, trasmettono all'Ufficio provinciale del tesoro, sede del centro meccanografico della propria circoscrizione, l'estratto conforme al ruolo di conto corrente individuale quale autorizzazione di carattere continuativo per corrispondere le rate alle scadenze stabilite.

Avvenendo variazioni nelle partite suddette, gli Uffici provinciali del tesoro ne informano subito l'Ufficio sede del centro meccanografico della propria circoscrizione, che provvede alle conseguenti modificazioni.

Gli estratti e le relative note di variazione sono spediti con elenco in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito per ricevuta.

Venendo a cessare la partita, gli uffici predetti ne dànno subito notizia all'Ufficio provinciale del tesoro — sede del centro meccanografico — della propria circoscrizione, che provvede alla sospensione dei pagamenti comunicando agli uffici interessati la decorrenza della sospensione.

I direttori degli Uffici provinciali del tesoro sono personalmente responsabili dell'esattezza degli estratti di conto corrente e della tempestiva comunicazione delle note di variazioni e della sospensione dei pagamenti.

Art. 4.

Gli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — ricevuti gli estratti conformi ai ruoli di conto corrente, ne prendono nota nel rispettivo registro di carico, provvedono all'impianto delle occorrenti matrici, in piena conformità degli estratti medesimi, e dispongono i pagamenti osservando le disposizioni del presente regolamento.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario provvedono all'accertamento della consistenza delle matrici con quella degli estratti di conto corrente individuali vigenti al 30 giugno. Tale adempimento deve formare oggetto di regolare verbale da inviarsi in copia, per notizia, alla Corte dei conti.

SEZIONE 2ª

Conti correnti postali di serie speciale.

Art. 5.

Il pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, viene disposto a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale, recapitati direttamente al domicilio degli assegnatari.

A tale effetto i direttori degli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — quali ordinatori secondari della spesa, emettono, a favore degli assegnatari, assegni postali localizzati, costituenti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici, conformi all'estratto del conto corrente, di cui al precedente art. 3.

I direttori degli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — sono responsabili, quali ordinatori secondari della spesa, dei pagamenti che vengono disposti dai rispettivi centri meccanografici, salva la responsabilità degli altri capi degli Uffici provinciali del tesoro aggregati al centro, prevista dall'art. 3 summenzionato.

Art. 6.

A ciascuno degli Uffici provinciali del tesoro — sede di centro meccanografico — viene intestato un conto corrente postale infruttifero di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio ed assegni congeneri, avente la seguente intestazione: *Ufficio provinciale del tesoro di . . . . Pagamento del debito vitalizio.*

Art. 7.

L'apertura dei conti correnti postali sopradetti è richiesta all'Amministrazione postale dalla Direzione generale del tesoro che provvede a comunicare al competente ufficio dei conti correnti postali il fac-simile della firma del capo dell'ufficio e del suo sostituto.

Art. 8.

L'ufficio dei conti correnti postali dà partecipazione all'Ufficio provinciale del tesoro correntista di tutte le operazioni di accredito e di quelle di addebito per avvenuto pagamento sul conto corrente.

Le operazioni suddette sono esenti da tassa.

Non sono consentite operazioni di accreditamento e di addebitamento non previste dal presente regolamento.

Art. 9.

Le operazioni di accreditamento sono eseguite esclusivamente dagli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — mediante ordini collettivi di spesa da estinguersi presso le Casse provinciali delle poste con la clausola della commutazione in conto corrente postale di serie speciale.

La dichiarazione di avvenuto accreditamento in conto corrente deve essere autenticata con il timbro e con la firma del titolare della Cassa provinciale delle poste e del controllore, dopo di che gli ordini predetti sono versati alla locale Sezione di tesoreria provinciale quali titoli estinti da rimborsare con le modalità indicate dall'art. 235 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato.

Art. 10.

Entro il giorno 10 di ciascun mese gli ordini di cui al precedente articolo sono fatti recapitare, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro — sede di centro meccanografico — alle Casse provinciali delle poste per le operazioni di accreditamento ai corrispondenti conti correnti postali di serie speciale.

Sulla base degli estratti conformi ai ruoli di conto corrente, di cui all'art. 3, gli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — emettono, per provincia, per capitolo di spesa e per competenza e residui, per il mese di luglio di ogni anno, ordini di pagamento collettivi per una somma pari al doppio dell'importo degli assegni corrispondenti a detto mese e, successivamente, ordini di pagamento per l'importo degli assegni pagati nel mese precedente, compresi nelle contabilità mensili rese dall'Amministrazione postale, detratto l'importo degli assegni comunque non più pagabili.

Per il mese di giugno (compreso il periodo di proroga delle operazioni di esercizio) si provvede al conguaglio delle somme come sopra accennato ed, occorrendo, al relativo saldo.

Ove, dopo effettuate le operazioni di conguaglio, rimangano giacenti a fine esercizio somme residue non erogate, queste vengono riversate in Tesoreria distintamente per ciascuna provincia, mediante postagiro emesso dal competente Ufficio provinciale del tesoro — sede di centro meccanografico — sul proprio conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale, che rilascerà quietanza di entrata con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio, se trattasi di pensione o di assegni similari a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattasi di pensione o di assegno a carico delle Amministrazioni o Aziende autonome di Stato.

Gli Uffici provinciali del tesoro — sede di centro meccanografico — dopo averne preso nota nelle proprie scritture, trasmettono le quietanze suddette direttamente alla Corte dei conti. Soltanto nel caso di pensione o di assegno a carico delle Amministrazioni o Aziende autonome di Stato, i vaglia del Tesoro citati saranno comunicati alle altre competenti Amministrazioni.

SEZIONE 3ª

Modalità di emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale.

Art. 11.

Gli assegni non possono essere tratti a favore di più assegnatari, salvo che si tratti di più compartecipi alla stessa iscrizione o di eredi.

Art. 12.

Gli assegni devono indicare, oltre le generalità e l'indirizzo dell'assegnatario, anche l'ufficio postale (in codice) che deve effettuarne il pagamento, nonchè gli estremi (in codice) del bilancio su cui grava la spesa.

Art. 13.

All'intestazione degli assegni, tratti a favore di assegnatari giuridicamente incapaci, si deve aggiungere la dicitura « rappresentato da » seguita dalle generalità del rappresentante legale e dall'indirizzo di questi.

Art. 14.

Gli assegni emessi ai sensi del presente regolamento sono muniti meccanicamente del bollo d'ufficio e della firma del direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro — sede di centro meccanografico — o del suo sostituto, nominato con determinazione ministeriale.

Art. 15.

Gli assegni di conto corrente speciale non sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'ufficio conti correnti, prevista per gli assegni ordinari di conto corrente postale; la data di emissione tiene luogo di quella della vidimazione agli effetti del termine di validità stabilito dall'art. 30.

Art. 16.

Gli assegni sono tratti sull'ufficio postale situato nel luogo di residenza del pensionato e possono superare il limite massimo di importo stabilito per il servizio ordinario dei conti correnti postali.

Nelle località aventi più uffici postali, gli assegni possono essere tratti sull'ufficio designato a richiesta del pensionato o del delegato all'incasso.

Gli assegni tratti su località dalla quale l'intestatario siasi trasferito possono essere pagati nell'ufficio postale del luogo ove l'assegnatario si trova, previa modificazione, da parte dell'ufficio traente, della designazione dell'ufficio postale pagatore, sempre che questo trovisi nella circoscrizione dell'Ufficio provinciale del tesoro facente capo all'ufficio traente.

Art. 17.

Alle scadenze stabilite per il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri, gli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — traggono sui propri conti correnti postali di serie speciale, salva l'eccezione di cui al precedente art. 11, assegni individuali e, dopo averli scritturati come al seguente art. 18, li trasmettono all'Amministrazione postale per il recapito agli assegnatari nel proprio domicilio.

Nei casi di irreperibilità, ovvero di rifiuto del beneficiario a riceverli, sono restituiti all'Ufficio provinciale del tesoro traente.

Le modalità e le cautele per la spedizione degli assegni sono determinate d'accordo con l'Amministrazione delle poste.

Art. 18.

Per gli assegni emessi si provvede alla redazione automatica, per provincia, della distinta di carico, sommata per ufficio postale incaricato del pagamento, da inviarsi al competente Ufficio provinciale del tesoro per notizia dell'avvenuta emissione e spedizione degli assegni stessi.

La raccolta delle distinte sopradette, munite di numero progressivo per ogni esercizio, costituisce il registro di prenotazione degli assegni emessi sulle partite in carico per ogni Ufficio provinciale del tesoro.

Art. 19.

L'Ufficio provinciale del tesoro — sede di centro meccanografico — provvede a redigere automaticamente distinte di conferma, in doppio esemplare, degli assegni localizzati per ciascun ufficio pagatore.

Le distinte anzidette vengono trasmesse alla competente Direzione provinciale delle poste (Ragioneria) che, dopo averle munite del proprio visto di autorizzazione al pagamento, ne trasmette un esemplare all'ufficio postale che deve effettuare il pagamento degli assegni ivi compresi, trattenendo l'altro esemplare per i propri atti.

Una distinta riepilogativa per ogni scadenza di pagamento viene pure trasmessa alla Direzione provinciale delle poste sopradetta a cura dell'ufficio traente degli assegni.

Art. 20.

Ogni variazione o correzione ad inchiostro sull'assegno, anche se convalidata da apposita annotazione, è vietata tranne che per l'indicazione dell'ufficio postale che deve effettuarne il pagamento.

Quest'ultima variazione può essere fatta soltanto dall'Ufficio provinciale del tesoro traente, che munisce la variazione stessa di conferma, firmata dal capo dell'ufficio, e dà immediata notizia del cambiamento ai due uffici postali interessati, tramite le competenti Ragionerie provinciali delle poste, ai sensi del precedente art. 16.

Art. 21.

L'annullamento degli assegni, in tutti i casi in cui sia necessario, è fatto mediante perforazione sopra una determinata sezione dell'assegno, sul quale debbono restare comunque inalterate le altre parti essenziali; nonchè mediante apposizione, nel rovescio dell'assegno, del bollo ad inchiostro indelebile con la parola « annullato ».

SEZIONE 4ª

Pagamento degli assegni

Art. 22.

Su presentazione del certificato d'iscrizione o della credenziale, gli uffici postali incaricati effettuano a vista il pagamento degli assegni, osservando le disposizioni dell'art. 421 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonchè le modalità del presente regolamento, dopo aver fatto i debiti riscontri con la distinta di conferma, di cui all'art. 19, ricevuta dalla propria amministrazione, prendendone nota sulla medesima a fianco di ciascun titolo.

Sugli assegni pagati gli uffici postali appongono il timbro « pagato », il bollo a data e la firma dell'ufficiale pagatore.

Analogamente dovranno annullare l'apposita casella del rispettivo certificato d'iscrizione o della credenziale.

Art. 23.

Per il pagamento degli assegni a chi non sappia o non possa scrivere, è necessario l'intervento di due testimoni, che garantiscono l'identità del percipiente.

Per tali pagamenti si osservano le norme seguenti:

1) se il richiedente è analfabeta od impossibilitato a firmare, deve quietanzare mediante segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni;

2) se il richiedente è cieco, deve quietanzare con la firma o con il segno di croce, ambedue convalidati dalla firma di due testimoni;

3) se il percipiente, impossibilitato a firmare, non sia neanche in grado di apporre il segno di croce, le firme dei testimoni debbono essere precedute dalla formula « per l'avente diritto sig. . . . . , presente ma impossibilitato a firmare ».

Art. 24.

Gli assegni non possono essere pagati che all'assegnatario od a persona delegata dall'assegnatario stesso, mediante delega scritta a tergo degli assegni.

Tale delega è valida se la firma del delegante corrisponde a quella risultante dal certificato di iscrizione o sia conosciuta personalmente dall'ufficio pagatore.

In caso contrario e nel caso in cui l'assegnatario non sia in grado di firmare, il pagamento si effettua ugualmente al delegato, ove questi sia conosciuto personalmente dall'ufficiale pagatore.

Ove non ricorrano le circostanze di cui sopra, dovrà provvedersi al pagamento nei modi stabiliti dall'articolo seguente.

Art. 25.

Gli assegni possono essere anche pagati ad un rappresentante dell'assegnatario previa produzione di apposito mandato speciale ed in base a certificato di esistenza in vita dell'assegnatario da produrre ogni sei mesi, alle scadenze già fissate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166.

E' consentita, altresì, la riscossione degli assegni a mezzo di una banca, nella località di residenza del pensionato, alla quale siano stati dall'assegnatario affidati, con la clausola « per l'incasso ».

In quest'ultimo caso non occorre il certificato di esistenza in vita del pensionato, purchè consti alla banca che il pensionato è in vita. La banca risponde dell'autenticità della firma del beneficiario ed appone nell'apposita casella del libretto di pensione o della credenziale il proprio bollo a data, come detto nell'art. 22.

Art. 26.

Il pagamento degli assegni a favore dei pensionati ricoverati in istituti rieducativi od assistenziali, in luoghi di cura o detenuti in stabilimenti di pena, è effettuato tramite i direttori degli istituti o stabilimenti stessi, su presentazione dei titoli già quietanzati dagli aventi diritto e muniti di vidimazione dei direttori medesimi.

In questo caso viene annullata dal predetto direttore l'apposita casella del libretto di pensione o della credenziale come all'ultimo comma dell'art. 22.

Art. 27.

L'assegnatario può richiedere che l'assegno sia, anzichè pagato, commutato in un versamento sul proprio conto corrente postale, purchè iscritto nella circoscrizione del luogo di sua residenza.

Ove l'assegno già quietanzato sia presentato da persona diversa dall'intestatario, l'operazione potrà avere ugualmente luogo se il presentatore sia personalmente conosciuto dall'ufficiale postale.

Per tale operazione non è dovuta alcuna tassa.

Art. 28.

E' consentito di far convertire l'importo degli assegni dovuti a minori od inabilitati o interdetti in libretti delle Casse di risparmio o in buoni postali, nominativi fruttiferi con annotazione di vincolo per capitale ed eventualmente per interessi.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate dal competente ufficio postale.

Art. 29.

Per il pagamento delle pensioni o degli assegni congeneri, nei casi di assenza, interdizione od inabilitazione degli assegnatari, nonchè per il pagamento delle quote alimentari, gli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le corrispondenti partite, danno periodicamente le occorrenti disposizioni al competente Ufficio provinciale del tesoro — sede di centro meccanografico — dopo eseguiti gli accertamenti di rito circa la esistenza in vita degli assegnatari e della sussistenza di tutte le altre condizioni cui è subordinato il pagamento della pensione o degli assegni congeneri.

Per il pagamento delle pensioni od assegni congeneri dovuti a creditori trasferitisi all'estero, per mezzo di procuratori degli stessi residenti nel territorio nazionale, gli Uffici provinciali del tesoro danno le disposizioni del caso all'Ufficio provinciale del tesoro — sede di centro meccanografico — dopo aver ricevuto il regolare certificato di esistenza in vita dei suddetti.

SEZIONE 5ª

Validità e rinnovazione degli assegni.

Art. 30.

Gli assegni di cui al presente regolamento hanno la validità di tre mesi, oltre quello di emissione e non possono essere ulteriormente pagati.

Gli assegni scaduti, ma non smarriti, nè prescritti, possono essere rinnovati a richiesta degli assegnatari che li presentino al competente Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa di pensione.

Quest'ultimo ufficio dispone il rinnovo degli assegni scaduti.

Art. 31.

La rinnovazione degli assegni smarriti, sottratti o distrutti, è ammessa alla sola condizione che l'assegnatario rilasci, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione, da presentarsi all'ufficio postale su cui è stato tratto l'assegno, nella quale si obbliga a risarcire l'Erario di qualsiasi danno possa derivargli dalla consegna del nuovo assegno ed a restituire l'assegno originale che venga eventualmente recuperato.

L'ufficio postale certifica, sotto la sua responsabilità, il non avvenuto pagamento ed inoltra la richiesta di rinnovazione al competente Ufficio provinciale del tesoro.

La rinnovazione però non è eseguibile fino a quando non siano state ultimate le operazioni contabili entro il periodo di validità dell'assegno.

Art. 32.

La rinnovazione degli assegni diretti ad assegnatari ricoverati in luogo di cura, di beneficenza o detenuti in luoghi di pena, può essere eseguita a favore dei direttori degli enti stessi, che abbiano pagato, ai sensi dell'art. 26, durante il periodo di validità, i detti assegni senza aver richiesto il rimborso dalle Poste prima della scadenza del periodo di validità e dietro produzione degli assegni originali già pagati.

Art. 33.

Gli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — trasmettono mensilmente agli Uffici provinciali del tesoro della propria circoscrizione l'elenco descrittivo degli assegni non pagati, scaduti di validità.

Gli Uffici provinciali del tesoro sopradetti ne prendono nota nell'apposito registro di prenotazione degli assegni emessi.

CAPO II

SEZIONE 1ª

Procedimento per la contabilizzazione degli assegni postali pagati.

Art. 34.

Effettuato il pagamento degli assegni, gli uffici postali li trasmettono alla propria Direzione provinciale, che li produce, con apposito elenco in rigoroso ordine progressivo di numero ordinale di assegno, al competente Ufficio provinciale del tesoro — sede di centro meccanografico.

Le ragionerie delle Direzioni provinciali delle poste compilano una distinta riepilogativa degli assegni pagati dai dipendenti uffici e la trasmettono in duplice copia al competente ufficio conti correnti per l'addebitamento al conto corrente speciale dell'Ufficio provinciale del tesoro traente.

L'ufficio conti correnti trasmette a quest'ultimo una copia della distinta riepilogativa con gli estremi dell'addebitamento ed il conseguente saldo del conto.

Art. 35.

Gli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — dopo aver proceduto alle annotazioni di avvenuto pagamento sulle corrispondenti schede contabili di movimento, trasmettono con elenchi descrittivi gli assegni estinti alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni o Aziende autonome di Stato, non oltre quindici giorni dal loro ricevimento.

Art. 36.

Gli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — dopo le operazioni di conguaglio di cui al precedente art. 10, provvedono alla compilazione dei conti individuali dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario a ciascun pensionato e li trasmettono nel termine prescritto dalle istruzioni ai competenti Uffici provinciali del tesoro della propria circoscrizione, in doppio elenco di accompagnamento, di cui un esemplare sarà restituito per ricevuta dall'ufficio ricevente.

Tali conti individuali rappresentano il carico dei pagamenti e sono cautamente custoditi, come i ruoli di conto corrente mod. 67 L.P.

Il conto individuale, oltre al nome e cognome dell'intestatario ed al numero di iscrizione, contiene distintamente per ogni assegno pagato all'intestatario e ai suoi creditori:

il numero ordinale dell'assegno;
la rata cui si riferisce;
il suo importo;
il numero del capitolo del bilancio, su cui grava la spesa;
il mese di contabilizzazione;
il totale complessivo delle somme pagate nell'esercizio.

SEZIONE 2ª

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 37.

Agli effetti del presente regolamento sono riconosciuti creditori degli assegni soltanto coloro che risultano intestatari dei certificati di iscrizione (libretti) e delle credenziali.

Il certificato d'iscrizione è documento di identità personale purchè munito della fotografia dell'intestatario, autenticata dal sindaco del Comune che ne effettua la consegna.

Il certificato d'iscrizione e la credenziale sono presentati all'ufficiale pagatore in ogni caso di riscossione.

Art. 38.

Per le disposizioni di pagamento di assegni caduti in successione provvede l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la rispettiva partita, con le modalità previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dal precedente art. 3.

I documenti occorsi per la liquidazione sono trasmessi alla Corte dei conti o alle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato, facendo riferimento alla contabilità in cui è compreso il relativo assegno pagato.

Art. 39.

Sulle pensioni e sugli assegni congeneri possono essere effettuate soltanto le ritenute consentite per legge.

Art. 40.

L'importo delle ritenute extra erariali, di cui al precedente articolo, gravanti sulle pensioni od assegni congeneri, è versato agli enti creditori esclusivamente mediante postagiro, da trasmettersi al competente ufficio conti correnti.

L'ufficio conti, effettuate le operazioni di sua competenza, restituisce il postagiro all'Ufficio provinciale del tesoro traente, con la dichiarazione di avvenuto accreditamento sul conto corrente dell'ente creditore.

Art. 41.

Le somme rappresentate dagli assegni di conto corrente di serie speciale si prescrivono, per le pensioni, ai sensi dell'art. 2, primo comma del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, e per gli altri assegni vitalizi ai sensi delle leggi speciali che li riguardano o, in mancanza, del Codice civile.

Art. 42.

Non sono ammesse opposizioni od impedimenti al pagamento degli assegni emessi in base al presente regolamento giusta quanto dispone l'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1924, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Ove venissero notificati all'Amministrazione postale o all'ufficio postale, su cui è tratto il pagamento degli assegni, atti di opposizione al pagamento di assegni di cui al presente regolamento, i predetti uffici trasmettono l'atto notificato al competente Ufficio provinciale del tesoro del capoluogo della propria provincia, per gli ulteriori suoi adempimenti, senza però sospendere il pagamento dell'assegno presentato per la riscossione.

Art. 43.

Nei casi di pensione ripartita fra più compartecipi, a ciascuna delle rispettive partite è dato un proprio distinto numero d'iscrizione, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

In questo caso deve farsi riferimento sulle diverse partite ai numeri progressivi di iscrizione dati alle altre.

Art. 44.

Le schede contabili di movimento, riguardanti gli assegni estinti, sono conservate per tutto l'anno successivo alla compilazione del conto individuale di cui al precedente art. 36.

Trascorso tale periodo, le schede sopra indicate, dopo essere state inutilizzate mediante taglio, vengono cedute all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Analogamente si provvede per le schede matrici, comunque non utilizzabili.

Il ricavato della vendita viene versato in Tesoreria in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 45.

La fornitura degli stampati riguardanti il servizio meccanografico agli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centro meccanografico — è disposta dalla Direzione generale del tesoro, alla quale deve esserne fatta richiesta.

Art. 46.

Le firme dei direttori degli Uffici provinciali del tesoro — sedi di centri meccanografici — e dei loro sostituti sono incise su appositi punzoni dalla Zecca o dal Poligrafico dello Stato ed i relativi fac-simili sono trasmessi alla Corte dei conti per mezzo del Ministero del tesoro.

Le richieste relative alla incisione delle dette firme sono fatte agli stabilimenti sopra indicati esclusivamente dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 47.

I punzoni e le corrispondenti matrici delle firme sopraindicate sono custoditi nella cassaforte del centro meccanografico, della quale una chiave è tenuta dal direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro sede del centro medesimo e l'altra dal funzionario al centro preposto.

Il materiale di cui sopra è preso in carico in apposito registro verbale da custodirsi nella cassaforte stessa.

Di ogni estrazione od introduzione delle matrici e dei punzoni si fa constare nel registro di cui sopra.

Nella cassaforte della direzione dell'Ufficio sono custoditi in busta sigillata i doppi delle chiavi della cassaforte del centro.

Art. 48.

I punzoni e le matrici relativi alla firma del sostituto del direttore dell'Ufficio — sede di centro meccanografico — sono custoditi nella cassaforte, in busta sigillata.

Art. 49.

All'apposizione automatica della firma sugli ordini di cui al presente regolamento, assiste il titolare dell'Ufficio provinciale del tesoro — sede di centro meccanografico — od un suo incaricato che non sia il funzionario preposto al centro meccanografico.

Ciò è fatto constare dal registro verbale di cui al precedente art. 47.

Per l'apertura e chiusura della cassaforte del centro è richiesta la presenza del titolare dell'Ufficio — sede di centro meccanografico — o del suo sostituto, nei casi di assenza od impedimento.

Art. 50.

I libretti di pensione o le credenziali dei pensionati ed altri assegnatari, consegnati agli Uffici provinciali del tesoro ai termini dell'art. 12 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, sono fatti restituire senza annullamento ai rispettivi intestatari con le modalità prescritte dall'articolo sopra citato.

Ove fossero annullati, si provvede alla loro rinnovazione d'ufficio, senza spese.

Resta ferma la facoltà dei titolari di pensioni o di assegni assimilati di riscuotere i propri assegni mediante versamento in conto corrente postale aperto a loro nome con le modalità volute dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166.

Art. 51.

Il pagamento delle pensioni e di altri assegni a mezzo degli Istituti di credito all'estero corrispondenti del Tesoro, può essere disposto anche con ordini diretti compilati ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della esibizione semestrale del certificato di esistenza in vita degli assegnatari previsto dall'art. 2 del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209.

Art. 52.

Il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi all'estero, a favore di beneficiari residenti in centri in cui non funzionano dipendenze degli Istituti di credito di cui al precedente articolo, è autorizzato, su richiesta dei beneficiari stessi, tramite le competenti autorità consolari, anzichè in contanti, mediante assegni bancari da intestarsi ai beneficiari stessi.

Le spese postali occorrenti per la trasmissione ai beneficiari degli assegni bancari sono a carico dei beneficiari medesimi.

La dichiarazione di commutazione in assegno bancario, da apporsi dall'Istituto di credito corrispondente del Tesoro sull'ordine di pagamento, effettuata a norma del presente articolo, tien luogo della prescritta quietanza.

Art. 53.

Per quanto non è previsto dalle presenti norme, si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato per il pagamento delle pensioni.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1951, n. 363.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Crispiano (Taranto).

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Taranto in data 4 ottobre 1949, integrato con dichiarazione 5 novembre 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Crispiano (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 364.

Erezione in ente morale della Casa di ricovero Chierichetti, con sede nel comune di Gagliole (Macerata).

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di ricovero Chierichetti, con sede nel comune di Gagliole (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 365.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Figlie della SS.ma Vergine Immacolata di Lourdes, Terziarie Francescane, nel comune di Massalubrense (Napoli).

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Figlie della SS.ma Vergine Immacolata di Lourdes, Terziarie Francescane, nel comune di Massalubrense (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1951.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1932, n. 1381, con il quale fu attribuita personalità giuridica alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Visto il proprio decreto 24 aprile 1950, con il quale l'ing. Giacomo Mascardi, ispettore generale regionale dell'Ispettorato del lavoro, fu nominato commissario straordinario della Cassa predetta per il periodo di un anno;

Considerato che l'ing. Giacomo Mascardi non ha potuto espletare il suo compito entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'ing. Giacomo Mascardi continua ad esercitare, fino al 31 dicembre 1951 le funzioni di commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa, con i poteri conferitigli dal decreto Presidenziale 24 aprile 1950.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1951

EINAUDI

MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 270. — LAMICELA

(2633)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Malvicino, Merana, Morbello, Pareto, Ponzone e Spigno Monferrato, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte di Acqui e per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Ovada, in provincia di Alessandria;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951, per i comuni di Malvicino, Merana, Morbello, Pareto, Ponzone e Spigno Monferrato, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte di Acqui, e per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Ovada, in provincia di Alessandria.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1951
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 270. — LESEN

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1951.

Modificazioni al decreto Ministeriale 18 ottobre 1950, relativo ai lavori del costruendo Centro nazionale radioricevente di Roma.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreti-legge 28 agosto 1924 n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Visto il decreto Ministeriale n. 046406/7580 del 18 ottobre 1950, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi

alla costruzione del Centro radio nazionale di Roma nella località di Tor San Giovanni, denominata riserva « La Pedica » di proprietà dell'Opera pia di Santo Spirito.

Decreta:

Il decreto Ministeriale n. 46406/7580 è modificato come segue:

Art. 1.

I lavori relativi al costruendo Centro nazionale radioricevente di Roma nella zona di Tor San Giovanni e precisamente nella località denominata « Riserva La Pedica » di proprietà dell'Opera pia di Santo Spirito sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibilità agli effetti dell'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numeri 2359 sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, i termini entro i quali saranno iniziati i lavori di cui sopra decorreranno dal 1° agosto 1951 e avranno termine entro e non oltre il 30 giugno 1953.

Art. 2.

Dal 1° agosto 1951 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata, qualora ne ravvisi l'opportunità, ad espropriare i terreni, fabbricati e a limitare i diritti di proprietà da parte degli aventi diritto nelle località occorrenti per la esecuzione delle opere di cui trattasi ed inoltre ad imporre servitù e limitare i diritti di proprietà anche ai proprietari degli immobili circostanti, e se del caso, facendo divieto di eseguire nuove opere di qualsiasi genere, salvo espressa autorizzazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni agli interessati che dovranno presentare preventivamente progetti e disegni per l'approvazione.

Inoltre l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a far divieto che altri Enti o Amministrazioni dello Stato impongono altre servitù ai proprietari dei terreni circostanti che non siano compatibili con il buon funzionamento del Centro radioelettrico nazionale.

Art. 3.

Per le espropriazioni ed occupazioni di cui ai precedenti articoli saranno integralmente applicate le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, mentre per le imposizioni di servitù che si rendessero comunque necessarie in dipendenza dell'esecuzione del presente decreto, resta ferma la procedura stabilita dagli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1951

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 12, foglio n. 33. — MANZELLA

(2697)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1951:

Parone Osvaldo, notaio residente nel comune di Govone, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Canelli, distretto notarile di Asti;

Serra Achille, notaio residente nel comune di Montegrosso d'Asti, distretto notarile di Asti, è traslocato nel comune di San Damiano d'Asti, stesso distretto;

Bruno Nicolò, notaio residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova;

Verri Andrea, notaio residente nel comune di Pozzolo Formigaro, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Novi Ligure, stesso distretto;

Barone Giuseppe, notaio residente nel comune di Cambiano, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Viù, stesso distretto;

Antonietti Giulio, notaio residente nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Torino.

(2698)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 124

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 giugno 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	624,88
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,87	» Torino	624,87
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,80	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 5 giugno 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,175
Id. 3,50 % 1902	68,90
Id. 3 % lordo	45,175
Id. 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934	72,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,825
Id. 5 % 1936	91,05
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 5 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	173833	Chiesa parrocchiale di Migliaro frazione di Migliarino (Ferrara)	140 —
P. R. 3,50% (1934)	84151	Sarro Enrichetta fu Francesco, nubile, dom. a Montemiletto (Avellino), vincolata per dote	812 —
Id.	228272	Sartore Francesco fu Agostino, dom. a Taggia (Imperia)	409,50
Id.	15541	Lichelli Giovanni, dom. a Venezia	255,50
Id.	15540	Lichelli Maddalena di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia	17,50
Id.	15539	Lichelli Mario di Giovanni, minore, ecc., come sopra .	14 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(341)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1951 - 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Finale Ligure (Savona), della estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: Rocca degli Uccelli, strada San Filippo, rio di Cornei, rio Arbinè, Garbo;

ad *ovest*: Sanguineo, Pianarella, Balzi;

a *sud*: Balzi di Pianarella, Vacchè, rio Murta fino alla confluenza del torrente Sciusa, Sciusa, rio Ponci;

ad *est*: rio Ponci fino alla Madonnetta di Portio.

Per il periodo 1° luglio 1951 - 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Massimino (Savona), dell'estensione di ettari 302, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: diga, rio Chiarbenna, confini comune di Perla;

ad *est*: Langa, strada comunale per Tamburlino;

a *sud*: strada provinciale per Bagnaso, ritano Mabiri fino al confine con la provincia di Cuneo;

ad *ovest*: confine con il comune di Bagnasco fino alla diga.

Per il periodo 1° luglio 1951 - 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Roccadebaldi (Cuneo), della estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sottoindicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal punto in cui il torrente Brobbio affluisce nel torrente Pesio, segue da monte a valle la sponda destra del Pesio fino ad incontrare la strada comunale Roccadebaldi-Crava; indi segue per un tratto detta strada e si prolunga sino ad incontrare il torrente Pogliola; segue poi il Pogliola da valle a monte fino al punto in cui la strada San Biagio Mondovì attraversa il torrente; di qui segue la sponda destra del Pesio e si ricollega al punto di partenza.

(2647)

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Conegliano, San Pietro di Feletto, Vittorio Veneto e San Vendemiano (Treviso), della estensione di ettari 1645, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 marzo 1949, è revocata.

(2648)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di ufficio fonotelegrafico

In data 1° marzo 1951 è stato istituito un ufficio fonotelegrafico presso la ricevitoria postale di Olmo, frazione del comune di Arezzo, in collegamento con l'ufficio telegrafico del capoluogo di Arezzo, a mezzo del circuito 6503.

(2730)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per la diretta ammissione al 2° anno dell'Accademia militare di Modena di trentadue sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1951, che approva la graduatoria del concorso per l'ammissione all'Accademia militare per l'anno accademico 1950-51;

Decreta:

Art. 1.

Per ricoprire i posti rimasti vacanti nel concorso per l'ammissione all'Accademia militare, bandito con decreto Ministeriale 14 luglio 1950, è indetto un concorso per esami, per l'ammissione diretta al 2° anno della predetta Accademia per il seguente numero di posti:

a) ventinove per il corso delle varie armi;

b) tre per il corso del servizio automobilistico.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i sottotenenti di complemento in servizio o in congedo: delle varie armi, se aspiranti al corso di cui all'art. 1 lettera *a*) o del servizio automobilistico se aspiranti al corso di cui all'art. 1 lettera *b*) i quali:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

b) non abbiano superato il 25° anno di età al 1° ottobre 1951;

c) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

d) abbiano riportato, in sede di note caratteristiche, quale ultima qualifica quella minima di « buono con punti tre » se trattisi di ufficiali in congedo o di ufficiali che, ultimato il servizio di prima nomina, siano stati trattenuti in servizio; siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dai competenti superiori gerarchici, per qualità morali e militari nonchè per preparazione tecnico-professionale, se trattisi di ufficiali in servizio di prima nomina o comunque in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 24, debbono essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse devono essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero devono presentare la domanda nel termine suddetto, alla competente autorità diplomatica o consolare.

Art. 4.

Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità e data di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) grado, arma e distretto o corpo di appartenenza;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) indirizzo esatto del concorrente.

Art. 5.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile, debitamente legalizzata;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 40), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 85), debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e vistato per conferma dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile,

g) domanda in carta bollata da L. 32, diretta al Ministero della difesa-Esercito, contenente esplicita rinuncia al grado rivestito per assumere la qualifica di allievo. La rinuncia avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Per coloro che non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente, la rinuncia al grado, giusta la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, sarà considerata come non avvenuta;

h) certificato per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il concorrente è iscritto e legalizzato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

l) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4×6) del concorrente con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di esibire domande e documenti in carta bollata.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Art. 6.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente decreto o insufficientemente documentate.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda purchè producano entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Art. 7.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi concorrente.

Art. 8.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) *visita preliminare collegiale*, presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal comando militare territoriale stesso.

Per i concorrenti residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze. Le spese relative sono a carico dei concorrenti;

b) *visita medica di appello*: vi saranno sottoposti i concorrenti che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il concorrente sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera c);

c) *visita di accertamento definitivo*, presso la sede dell'Accademia militare in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i concorrenti già dichiarati abili nella visita preliminare o di appello.

Il risultato è inappellabile.

In conseguenza i concorrenti dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Gli inviti di presentazione saranno diramati dal comando dell'Accademia militare.

Art. 9.

All'atto della presentazione delle domande, i comandi competenti a riceverle, dopo aver accertato che esse, come contenuto e documentazione, corrispondano alle prescrizioni del presente decreto, provvederanno ad apporre, in calce a ciascuna, la data di presentazione stessa.

In pari data, interesseranno i competenti comandi retti da ufficiali dei carabinieri perchè curino la urgente raccolta delle informazioni sulla condotta civile e morale e sulla onorabilità delle famiglie nonchè sulla eventuale esistenza di malattie che si presumano a carattere ereditario.

A tale scopo trasmetteranno ai predetti comandi, in duplice copia ed opportunamente riempiti con le generalità di ciascun candidato, i modelli 1138 del catalogo (R. 1946) con l'avvertenza che detti modelli, completati delle notizie di cui sopra, dovranno essere inviati direttamente al comando dell'Accademia militare.

Cureranno inoltre la raccolta dei seguenti atti:

a) libretto personale;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante le qualità morali e militari, la preparazione tecnico-professionale e l'affidamento che il concorrente può dare di buona riuscita quale ufficiale in servizio permanente dell'esercito, se trattisi di concorrente alle armi. Tale rapporto sarà compilato ed annotato dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

d) dichiarazione del casellario giudiziale modello 44 da richiedere al competente tribunale.

Art. 10.

Qualora dall'esame della documentazione risulti che un candidato manchi di uno dei requisiti prescritti per concorrere, i comandi di cui all'articolo precedente gli restituiranno l'intera documentazione, informandolo dei motivi per i quali non viene dato corso alla domanda.

Art. 11.

I comandi competenti a ricevere le domande comunicheranno man mano al rispettivo comando militare territoriale ed al comando dell'Accademia militare, con appositi elenchi, i nomi dei concorrenti da sottoporre a visita medica preliminare, indicando a fianco di ciascuno il recapito.

Al termine della visita medica preliminare, il presidente della Commissione trasmetterà senza indugio al comando dell'Accademia:

a) i risultati della visita stessa, tenendo presente che per ciascun concorrente dichiarato idoneo, o non idoneo, dovrà essere compilato un verbale separato.

I verbali riferentisi a concorrenti dichiarati non idonei dovranno sempre contenere i motivi della riscontrata non idoneità e l'esplicita dichiarazione con cui l'interessato accetta il giudizio o chiede visita di appello;

b) un riepilogo dei concorrenti suddivisi in idonei, non idonei e non presentatisi;

c) gli esiti dei vari esami speciali (visus, orecchi, radioscopia del torace, ecc.) cui sono stati sottoposti i concorrenti risultati idonei.

Giornalmente il presidente della Commissione trasmetterà alla direzione di sanità nella cui sede dovranno aver luogo le visite di appello, un elenco nominativo dei concorrenti non idonei che abbiano chiesto detta visita, allegandovi per ciascuno copia del verbale della visita preliminare e l'esito degli esami speciali.

I concorrenti da sottoporre a visita di appello saranno invitati a presentarsi alla direzione di sanità competente nel giorno successivo a quello della visita preliminare.

Le direzioni di sanità, al termine delle visite, daranno comunicazione, per espresso, dell'esito al comando dell'Accademia al quale inoltre trasmetteranno, con ogni urgenza, i verbali delle visite preliminare e di appello nonchè un riepilogo dei concorrenti, suddivisi in idonei, confermati non idonei e non presentatisi.

Art. 12.

Le Commissioni per la visita preliminare saranno composte del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le Commissioni mediche di appello saranno composte del direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della Commissione per la visita preliminare.

La Commissione medica per gli accertamenti definitivi (unica per tutti i concorrenti) sarà nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Art. 13.

Le Commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i concorrenti siano dotati di valida costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra.

Il limite minimo di statura è fissato, senza eccezione alcuna, in m. 1,65.

Le Commissioni sanitarie dovranno inoltre accertare che i concorrenti abbiano il *visus* pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) *miopia e ipermetropia*: due diottrie in ciascun occhio;

b) *astigmatismo regolare* (miopico e ipermetropico): due diottrie in uno degli assi principali;

c) *astigmatismo misto*: due diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico.

Per quanto riguarda la funzione uditiva, tutti i concorrenti dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia-disatria) anche se in forma lieve.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre, per tutti i concorrenti, l'esame radioscopico del torace.

Il giudizio di idoneità o meno delle Commissioni mediche sarà comunicato agli interessati seduta stante.

Art. 14.

Le domande, complete di tutti i documenti, compresi quelli formalmente imperfetti e dei quali sia stata chiesta la sostituzione, saranno trasmesse dai comandi competenti a riceverle, al comando dell'Accademia militare, non oltre il terzo giorno da quello in cui sono pervenute o sono state presentate, anche se sprovviste degli atti di cui al precedente art. 9, che saranno inviati a seguito non appena possibile.

Art. 15.

Gli esami di concorso avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare di Modena, a decorrere dal 10 settembre 1951 e consisteranno nelle seguenti prove orali: topografia, analisi matematica, geometria analitica, fisica, chimica generale, in base ai programmi annessi al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami solo i concorrenti che siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, in ciascuna prova di esame, avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 16.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 17.

Il comando dell'Accademia militare procederà all'esame dei documenti e richiederà, occorrendo, le rettifiche o l'eventuale completamento della documentazione, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

Segnalerà sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, in relazione al precedente art. 7, i concorrenti per i quali il certificato del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e civile o sulla onorabilità delle loro famiglie, fossero sfavorevoli.

Il medesimo comando sottoporrà, ugualmente, al preventivo esame del Ministero, gli eventuali rapporti sfavorevoli delle autorità militari per i concorrenti in servizio militare, come pure i quesiti o reclami che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui sorgessero comunque dubbi sulla posizione dei concorrenti, sulla validità o autenticità dei titoli presentati, o sull'ammissibilità di essi al concorso.

Art. 18.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da due distinte graduatorie di merito, una per i concorrenti al corso delle varie armi ed una per i concorrenti al corso del servizio automobilistico, nelle quali i concorrenti dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 15 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base alla media dei voti riportati negli esami stessi.

A parità di media saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 19.

Il comando dell'Accademia militare provvederà alla formazione delle graduatorie di merito e le rimetterà, in doppio esemplare, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), per l'approvazione.

Dette graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun concorrente.

Art. 20.

Ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie, il comando dell'Accademia militare provvederà per le opportune partecipazioni ai concorrenti nonchè a regolare la presentazione all'istituto di quelli tra essi da ammettere ai corsi.

Art. 21.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante la loro permanenza in Accademia, il trattamento previsto dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1951
Registro Esercito n. 21, *foglio n.* 355. — TEMPESTA

Programma degli esami di concorso per l'ammissione dei sottotenenti di complemento al 2° anno dell'Accademia militare.

Topografia.

1ª TESI. — La terra. Dimensioni. Geoide ed elissoide. Designazione di punti sulla superficie terrestre. Coordinate geografiche. Superfici di livello.

2ª TESI. — Rilevamento di punti sulla superficie terrestre. Sfera celeste e sistemi di coordinate. Azimut e convergenza dei meridiani. Cenni sulla triangolazione e sul trasporto di coordinate.

3ª TESI. — Proiezioni cartografiche (cenni sui diversi sistemi). Proiezioni prospettiche e per sviluppo. Proiezione policentrica. Proiezioni di Bonne e di Mercatore.

4ª TESI. — Proiezione conforme di Gauss. Quadrettatura chilometrica.

5ª TESI. — Limiti della proiezione orizzontale nelle rappresentazioni topografiche. Planimetria e altimetria. Scale di proporzione numeriche e grafiche. Scale ticoniche. Segni convenzionali.

6ª TESI. — Rappresentazione grafica dell'altimetria. Piani quotati, curve di livello, scale clivometriche. Tratteggio, ombreggiature, tinte ipsometriche. Profili.

7ª TESI. — Carte topografiche in uso nell'Esercito. Cenni sulla riproduzione cartografica. Studio e lettura delle carte. Orientamento. Plastici.

L'esame orale, della durata di 30', verterà su:

due tesi estratte a sorte;

problemi pratici di lettura e studio delle carte topografiche.

Analisi matematica.

1ª TESI. — Numeri reali. Potenze e radici dei numeri reali. Numeri complessi. Operazioni con i numeri complessi. Potenze e radici dei numeri complessi. Rappresentazione geometrica dei numeri reali e dei numeri complessi.

2ª TESI. — Principio di identità dei polinomi. Divisione dei polinomi. Regola di Ruffini. Massimo comun divisore dei polinomi. Scomposizione di un polinomio in fattori. Equazioni algebriche. Relazione tra le radici ed i coefficienti. Radici reali e radici complesse di un'equazione.

3ª TESI. — Disposizioni, combinazioni, permutazioni. Potenza di un binomio, formula di Newton. Cenni sul calcolo delle probabilità. Definizione di determinante. Sviluppo di un determinante. Proprietà dei determinanti.

4ª TESI. — Sistemi di equazioni lineari. Regola di Cramer. Sistemi di n equazioni lineari omogenee in n incognite. Teorema di Rouchè-Capelli.

5ª TESI. — Insiemi e successioni. Limiti di una successione. Teoremi sulle successioni. Il numero « e ».

6ª TESI. — Funzioni di una variabile, loro classificazione. Limiti delle funzioni di una variabile. Teoremi sui limiti. Limiti fondamentali. Funzioni continue e teoremi relativi.

7ª TESI. — Derivate delle funzioni di una variabile. Interpretazione geometrica e meccanica della derivata. Derivata di somma, prodotto, quoziente. Derivate delle funzioni elementari. Funzioni inverse e loro derivate. Derivate di funzioni di funzione.

8ª TESI — Infinitesimi ed infiniti. Differenziali. Funzioni crescenti e decrescenti. Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange. Teorema di l'Hospital. Forme indeterminate.

9ª TESI. — Massimi e minimi di una funzione. Ricerca degli asintoti delle curve piane.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà, su tre tesi estratte a sorte: (una dalla 1ª alla 4ª tesi; una dalla 5ª alla 7ª tesi; una dall'8ª alla 9ª tesi).

Geometria analitica.

1ª TESI. — Nozioni preliminari, coordinate ascisse sulla retta e coordinate cartesiane nel piano. Equazioni della retta nelle varie forme. Sistema di due rette. Fascio di rette.

2ª TESI. — Equazione normale di una retta orientata. Coseni direttori. Condizioni di perpendicolarità di due rette. Angoli e distanze.

3ª TESI. — Trasformazione delle coordinate cartesiane. Coordinate polari, distanza di due punti ed equazione della retta in coordinate polari. Elementi impropri del piano, coordinate omogenee. Punti e rette immaginari, rette isotrope, punti ciclici.

4ª TESI. — Circonferenza, ellisse, iperbole, parabola definite come luogo di punti. Loro equazioni cartesiane ridotte, polari, parametriche.

5ª TESI. — Sistema di una conica con una retta. Costruzioni grafiche. Ellisse, iperbole e parabola definite mediante le diretrici.

6ª TESI. — Teoria generale delle coniche.

7ª TESI. — Curve piane, curve algebriche e trascendenti. Tangente e normale ad una curva piana in un suo punto. Esempi di curve notevoli. Grafici di curve algebriche e trascendenti. Grafici in coordinate polari. Determinazione analitica di luoghi geometrici con o senza l'intervento di parametri. Esempi di luoghi notevoli.

8ª TESI. — Coordinate cartesiane nello spazio. Equazione del piano nelle sue varie forme. Sistema di due piani. Fascio di piani. Equazione della retta nelle sue varie forme. Condizioni di parallelismo e di complanarità di due rette. Sistema retta-piano. Giacitura determinata da due direzioni.

9ª TESI. — Coseni direttori di una retta. Condizioni di perpendicolarità di due rette. Equazione normale di un piano. Distanze ed angoli.

10ª TESI. — Trasformazione delle coordinate cartesiane ortogonali. Elementi impropri e coordinate cartesiane omogenee. Elementi immaginari nello spazio. Coordinate polari e coordinate cilindriche.

11ª TESI. — Superficie e linee nello spazio, equazioni cartesiane e parametriche, casi particolari, coni, cilindri, superficie rotonde, quadriche.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte (due fra le prime sette ed una fra le rimanenti).

Fisica.

Parte prima. — *Meccanica generale.*

1ª TESI. — Cinematica del punto materiale: movimento e quiete, equazione del movimento, movimento uniforme, movimento vario, i movimenti uniformemente vari, movimenti simultanei, movimento oscillatorio semplice, diagrammi dai movimenti, composizione e scomposizione dei movimenti vibratori.

2ª TESI. — Cinematica dei sistemi rigidi: il teorema di Chasles, movimenti di traslazione e di rotazione, composizione delle traslazioni e delle rotazioni, movimento di rotazione cilindrico, movimento elicoidale.

3ª TESI. — Dinamica: leggi fondamentali, principii delle forze, composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto a distanza finita o infinita, centro delle forze parallele.

4ª TESI. — Momento di una forza rispetto ad un punto, ad un asse a un piano. I teoremi dei momenti. Coppie di forze e teoremi relativi. Riduzione di un sistema di forze ad una forza e ad una coppia.

5ª TESI. — Centro di gravità. Equilibrio dei corpi appoggiati sopra un piano orizzontale e dei corpi girevoli intorno ad un asse. Le resistenze passive e le macchine in equilibrio. Macchine composte.

6ª TESI. — Lavoro ed energia: lavoro di una forza costante, di una forza variabile. Lavoro della risultante. Lavoro di una coppia. Lavoro e forza viva. Potenza. Lavoro dell'attrito. Lavoro delle macchine. Forza viva nel movimento di rotazione. Momenti di inerzia. Teorema fondamentale. Urto dei corpi anelastici. Urto dei corpi elastici. Urto obliquo.

7ª TESI. — La gravitazione universale: la gravità e le sue leggi, moto dei gravi, il pendolo semplice e le sue leggi, pendolo composto, pendolo di Kater. Forza centripeta e reazione centrifuga, variazione di « g » alle diverse latitudini.

8ª TESI. — Strumenti e metodi di misure: sistemi di misurazione; misura delle lunghezze e strumenti relativi; misura delle masse, bilanceri di precisione, bilancia di Westphal; misura del tempo; misure dei volumi.

Parte seconda. — *Acustica.*

9ª TESI. — Propagazione delle vibrazioni. Equazione del raggio. Vibrazioni e onde longitudinali. Principio di Huyghens. Interferenze dei raggi. Onde stazionarie. Riflessione e rifrazione delle onde. Il principio di Döppler. Caratteri distintivi del suono. Risonanza. Leggi di vibrazione delle sorgenti sonore.

Parte terza. — *Ottica geometrica.*

10ª TESI. — I caratteri della luce. La riflessione e le sue leggi.
La riflessione negli specchi piani. La riflessione negli specchi sferici. La rifrazione semplice e le sue leggi.
Riflessione totale.
La relazione n. $= \frac{n_2}{n_1}$
La riflessione nei mezzi terminati da superfici piane non parallele. Misura degli indici di rifrazione.

11ª TESI. — La rifrazione attraverso una superficie sferica. Costruzioni geometriche. Ingrandimento. Aberrazioni. La rifrazione nei mezzi terminati da superfici sferiche centrate. Centro ottico. I sistemi centrati. Studi sperimentali delle lenti. Focometria.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su tre tesi estratte a sorte (due fra le prime otto ed una fra le rimanenti).

Chimica generale.

1ª TESI. — Generalità sui fenomeni chimici e fisici. Leggi di Lavoisier, Proust, Dalton. Fasi: stato gassoso, liquido e solido. Leggi meccaniche dei gas.

2ª TESI. — Peso molecolare, legge di Avogadro, volume molecolare, costante N. Analisi chimica, pesi equivalenti, valenza, peso atomico, legge di Cannizzaro. Sistematica secondo Mendeleyeff e le sue relazioni con l'atomo di Boohr. Teoria delle soluzioni diluite, pressione osmotica. Tensione di vapore.

3ª TESI. — Crioscopia e ebullioscopia. Dissociazione in fase gassosa e in fase liquida. Teoria di Arrhenius. Grado di dissociazione e costante di dissociazione. Conducibilità specifica, equivalente e limite. Elettrochimica. Pile metalliche, pile a concentrazione, pila a gas, teoria osmotica della pila, accumulatori.

4ª TESI. — Costante di dissociazione. pH e sue determinazioni. rH o potenziale di ossido-riduzione. Sali doppi, sali complessi. Numero di coordinazione.

5ª TESI. — Termochimica. Leggi di Dulong e Petit, Neumann e Kopp e leggi di Hess. Affinità chimica. Colloidi e stato colloidale, colloidi protettori.

6ª TESI. — Sistemi in equilibrio, legge d'azione di massa. Analisi termica. Regola delle fasi. Atomimistica, atomo di Boohr e Sommerfield. Numero atomico. Isotopi. Radioattività e trasformazioni atomistiche.

L'esame orale, della durata massima di 30', verterà su due tesi estratte a sorte (una fra le prime tre e una fra le rimanenti).

Il Ministro: PACCIARDI

(2701)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, n. 1672.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1950, n. 1672, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1950, registro n. 20, bilancio Trasporti, foglio n. 22, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41.24.246.95409 del 28 aprile 1951;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe, citato nella premessa, in relazione al punto 10 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

Laloni prof. Nicola, capo servizio principale.

Membri:

Marlesi prof.ssa Alice, insegnante di lingua tedesca;
Brignoli Urban prof.ssa Elfrida, insegnante di lingua inglese;
Billi di Sandorno prof.ssa Amalia, insegnante di lingua francese e spagnola;
Favara dott. Arturo, ispettore capo superiore;
Targia dott. Fernando, ispettore capo.

Segretario:

Inglese dott. Giuseppe, segretario capo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1951
Registrato bilancio Trasporti n. 23, foglio n. 167. — CASABURI

(2678)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Caserta e Iesi (Ancona); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Montevarchi (Arezzo), Rapallo (Genova), Este (Padova), Rosolini (Siracusa), Vizzini (Catania), Mussumeli (Caltanissetta), Valguarnera (Enna), Giarre (Catania), Umbertide (Perugia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Caserta e di Iesi (Ancona); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Montevarchi (Arezzo), Rapallo (Genova), Este (Padova), Rosolini (Siracusa), Vizzini (Catania), Mussumeli (Caltanissetta) Valguarnera (Enna), Giarre (Catania) e Umbertide (Perugia).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;
e) i funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre accludere alla domanda i documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice, dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno — Direzione generale degli affari generali e del personale — dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetti per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di regolare condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 25 maggio 1951

Il Ministro: SCELBA

(2702)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 10 del decreto Ministeriale 25 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio successivo, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 68, con il quale venne indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel suddetto decreto venne fatta espressa riserva di stabilire, con successivo provvedimento, la data delle prove scritte;

Vista la nota 13 maggio 1951, n. 12106-2-16, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con il decreto Ministeriale 25 gennaio 1951, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 20, 21, 22 e 23 giugno 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1951

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1951
Registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 159. — BRUNO

(2677)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 del 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio 127 del 14 giugno 1947, per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 del 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Dozza, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Pirli Bernardina in Cerfogli ((22ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che l'ostetrica Volta Novella in Risi (26ª in graduatoria, ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Ariatti Adelina (33ª in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ariatti Adelina è dichiarata vincitrice della condotta di Dozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 aprile 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 in data 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947, per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castel Guelfo, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Frittelli Maria (17ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che l'ostetrica Lamma Anita (35ª) ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Cenacchi Angelina (36ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cenacchi Angelina è dichiarata vincitrice della condotta unica di Castel Guelfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 15 aprile 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 in data 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947, per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Loiano, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Dall'Olio Maria in Berti (28ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che l'ostetrica Beghelli Elsa (29ª graduata) ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Dini Paola in Gherardi (37ª in graduatoria) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Dini Paola in Gherardi è dichiarata vincitrice della condotta unica di Loiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 15 aprile 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 62/48214 in data 5 ottobre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 127 del 14 giugno 1947, per il conferimento di trentatre posti di ostetrica condotta;

Visto il proprio decreto n. 63/48215 in data 5 ottobre 1950, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Gaggio Montano 2ª, a seguito di rinuncia dell'ostetrica Gandolfi Maria in Raimondi (21ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche: Lamma Anita (35ª in graduatoria) e Pareschi Giuseppina in Capiluppi (39ª) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Cremonini Eliana (42ª graduata) avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cremonini Eliana è dichiarata vincitrice della condotta di Gaggio Montano 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 15 aprile 1951

Il prefetto: DE' SIMONE

(2621)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 14 ottobre scorso, n. 13207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 18 novembre 1950, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 10 giugno 1947, n. 9056;

Visto il decreto 14 ottobre p. p., n. 13208, con cui si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso e successive modifiche;

Visto che i dottori G. Battista Buonacucina, Vincenzo Guerrieri, Publio Angelucci, Ugo Foglia, Pietro Marrone, Alfonso Lotti, Ferruccio Quercetti, Gino Liberati e Guido Mannucci hanno rinunciato alla sede consorziale veterinaria di Isola del Gran Sasso;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per il predetto Consorzio il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunciatari e che ha chiesto quella in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Luigi Zuccarini;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Zuccarini è dichiarato vincitore del Consorzio veterinario dei comuni di Isola del Gran Sasso, Tossicia, Castelli, Colledara e Castel Castagna.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 14 maggio 1951

Il prefetto: RIZZA

(2574)

PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Letti i propri decreti n. 2417-San. dell'8 settembre 1950 e n. 2516-San. del 17 ottobre 1950, con i quali si provvedeva all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso, bandito con decreto prefettizio n. 27392 del 1° agosto 1947, per il conferimento di diciotto posti di ostetrica condotta;

Rilevato che, con provvedimento n. 456 del 24 aprile 1951, divenuto esecutivo ai sensi di legge, la Giunta municipale di Bari ha deliberato la decadenza dalla nomina dell'ostetrica Dal Castello Gelinda (3ª in graduatoria) vincitrice della condotta della frazione di Torre a Mare;

Che la Giunta municipale di Gioia del Colle, con provvedimento n. 56 del 30 marzo 1951, divenuto esecutivo ai sensi di legge, ha deliberato la decadenza dalla nomina dell'ostetrica Montagna Angela (13ª in graduatoria), vincitrice della seconda condotta di quel Comune;

Che l'ostetrica Benedini Idelma (9ª in graduatoria) ha rinunziato alla condotta di Gravina di Puglia;

Che, pertanto, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte di Bari (frazione Torre a Mare), Gioia del Colle (2ª condotta) e Gravina di Puglia;

Esaminate le domande delle concorrenti relativamente all'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Riscontrata la necessità di modificare il decreto di assegnazione delle sedi n. 2516-San. del 17 ottobre 1950;

Tenuto presente che le ostetriche che, a seguito della surriscontrata disponibilità e vacanza di condotte, dovrebbero trasferirsi in sede diversa da quella precedentemente loro assegnata, hanno fatto conoscere che sono disposte ad assumere servizio nella nuova sede;

Letto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica del citato decreto n. 2516-San. del 17 ottobre 1950;

Decreta

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui al decreto prefettizio n. 27392 del 1° agosto 1947 per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Sanza Elena fu Rocco (6ª in graduatoria): Bari-Torre a Mare;
2) Comparozzi Dea di Alfredo (7ª in graduatoria): Bari-Loseto;
3) Montagna Angela di Antonio (9ª in graduatoria): Gravina di Puglia;
4) Cito Linda fu Francesco (17ª in graduatoria): Gioia del Colle, 2ª condotta;
5) Sebastiano Carmela di Pasquale (19ª in graduatoria): Triggiano;
6) Manghisi Maria di Francesco (29ª in graduatoria): Turi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bari, addì 12 maggio 1951

Il prefetto: MAGRIS

(2619)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.